(Trattamento tributario per imposta di bollo e registro in esenzione ai sensi dell'art. 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601)

Rep.n. Racc.n.

SCHEMA DI CONTRATTO DI MUTUO

(CIG - ...)

L'anno , oggi

del mese di

in Venezia, ...

avanti a me ....., Ufficiale Rogante della Regione Veneto, con sede in Venezia, sono comparsi:

- ....., domiciliato per la carica come in appresso che interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Istituto Bancario ....., in forma abbreviata ..... , con sede legale in ...., Via ..... n. .., capitale sociale Euro ..... interamente versato, codice fiscale n. ....., partita I.V.A. n. ..... (di seguito denominato ISTITUTO FINANZIATORE), iscritta al Registro delle Imprese di ..... al n. ..... e all'albo delle Banche al n. ...., società appartenente al Gruppo Bancario ..... e aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi, a quant'infra autorizzato in forza di atto ai rogiti del notaio ..... di .... in data ..... suo rep. n. ....., Racc. n. ..... ivi registrato il ..... al n. ..... serie ..... che in copia conforme al suo originale si allega al presente atto sotto la lettera "...." e dispensato dalle Parti di darne loro lettura.

- ....., domiciliato per la carica come in appresso che interviene nel presente atto nella sua qualità di ..... (Tesoriere) .... (di seguito denominato TESORIERE).

- ……. ….. ….., nato a ……. il ……., domiciliato per la carica come in appresso, che interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di …….. e quindi, in nome e per conto, della Giunta Regionale del Veneto con sede in Venezia – Dorsoduro 3901, codice fiscale: 80007580279 (di seguito denominata REGIONE), a quant'infra autorizzato con Legge Regionale 10 gennaio 1997 n. 1.

Detti Comparenti della cui identità personale, capacità, veste giuridica e rappresentativa io, Ufficiale Rogante, sono certo,

p r e m e t t o n o

a) ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge Regionale 22 dicembre 2023, n. 32 "Bilancio di previsione 2024-2026", la Giunta Regionale è autorizzata, per l'attuazione di spese d'investimento specifiche, alla contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento, per l'importo complessivo di euro 82.000.000,00, di cui euro 43.500.000,00 destinate agli interventi relativi ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso massimo pari al 6 per cento;

b) la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. … del …, ha preso atto che l'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali ha indicato opportuno procedere con una procedura aperta per l'assunzione del mutuo da contrarre per un importo complessivo fino ad euro … per il finanziamento di spese d'investimento specifiche relative all'esercizio 2024 destinate agli interventi relativi ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 per la durata di … anni, come meglio specificato all'art. 4.1, erogabili in una o più soluzioni entro il termine massimo di utilizzo del …, da prevedersi senza oneri per la Stazione Appaltante;

c) con decreto n. … del Direttore della … … è stata indetta una procedura aperta telematica per l'assunzione di un mutuo, con oneri a carico della Regione ai sensi dell'art. 4 della L.R. 32/2023, per il finanziamento di

spese d'investimento specifiche relative all'esercizio 2024 destinate agli interventi relativi ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026;

d) la suddetta procedura aperta è stata aggiudicata a … come più precisamente si evince dal decreto n. … in data … del Direttore della … …,;

e) ai sensi delle vigenti disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (di seguito, le "Disposizioni sulla Trasparenza bancaria"), si allega al presente atto sotto la lettera "…", il "Documento di sintesi" delle principali condizioni contrattuali, che le Parti stesse, per accettazione e approvazione, sottoscrivono, insieme a me Ufficiale Rogante.

Ciò premesso e confermato e che s'intende formi parte integrante e sostanziale del presente atto ora i Comparenti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL MUTUO

1.1 - L'Istituto Finanziatore mette a disposizione della Regione, che accetta, un mutuo complessivo fino ad Euro … (……) (di seguito denominato "MUTUO"), autorizzato dall'articolo 4, della Legge Regionale 22 dicembre 2023, n. 32 "Bilancio di previsione 2024-2026", giusto quanto precisato alla lettera a) e b) delle premesse.

ARTICOLO 2 – UTILIZZO DEL MUTUO

2.1 – L'Istituto Finanziatore, a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto, si obbliga ad erogare il predetto Mutuo, anche in più soluzioni (ognuna delle quali di seguito denominata "EROGAZIONE"), sulla base di richiesta scritta del Responsabile Finanziario della Regione, con risposta scritta dell'Istituto Finanziatore da far pervenire entro cinque giorni lavorativi bancari dalla data della richiesta della Regione.

2.2 – L'Istituto Finanziatore provvederà quindi, secondo prassi e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'Istituto stesso della richiesta dell'Erogazione, a versare l'Erogazione sul conto corrente di Tesoreria n. ……, intestato alla Regione presso ……. La comunicazione di avvenuta

Erogazione rilasciata dal Tesoriere costituirà prova della stessa.

2.3 - L'importo di ogni Erogazione non potrà essere inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) ad eccezione dell'Erogazione a saldo delle somme oggetto del mutuo.

2.4 - Il termine del periodo di utilizzo del Mutuo è fissato al ….

ARTICOLO 3 - RIDUZIONE, MANCATO O PARZIALE UTILIZZO DEL MUTUO

3.1 - La Regione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento del periodo di utilizzo del Mutuo per il finanziamento degli investimenti di cui alle premesse, mediante una comunicazione scritta all'Istituto Finanziatore, senza corresponsione di alcuna penale, commissione o indennizzo, di riduzione del Mutuo esclusivamente nei seguenti casi:

- nel caso di utilizzo, per gli investimenti da finanziare, di risorse proprie regionali;
- nel caso di mancata realizzazione di uno o più investimenti da finanziare;
- nel caso di utilizzo di risorse ridotte per la realizzazione degli investimenti da finanziare;
- nel caso in cui non sussistano più le condizioni per il ricorso all'indebitamento ai sensi della normativa statale e regionale vigente;

3.2 - Dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente decade l'obbligo dell'Istituto Finanziatore di erogare quella parte del Mutuo di cui la Regione ha comunicato la riduzione ai sensi del precedente comma 3.1.

3.3 - Alla data del termine del periodo di utilizzo resta ferma la facoltà della Regione di non aver utilizzato o di aver utilizzato solo parzialmente il Mutuo nei casi di cui al comma 3.1. In tal caso la Regione non corrisponderà alcuna penale, commissione o indennizzo e corrispondentemente decadrà l'obbligo dell'Istituto Finanziatore di erogare la parte di Mutuo non utilizzato.

ARTICOLO 4 - RIMBORSO DEL DEBITO E PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

4.1 - La Regione si obbliga a restituire il debito relativo a ciascuna Erogazione mediante il pagamento di 60 (sessanta) rate posticipate. Le erogazioni saranno ammortizzate in 30 (trenta) anni, con l'adeguamento

eventualmente necessario all'applicazione di quanto riportato successivamente in riferimento alla prima data di pagamento, e l'ammortamento decorrerà dalla data di ciascuna Erogazione. La prima data di pagamento avrà luogo il 30 giugno successivo per le erogazioni intervenute nei mesi da dicembre a maggio e il 31 dicembre successivo per le erogazioni intervenute nei mesi da giugno a novembre. Le successive 59 (cinquantanove) date di pagamento per ciascuna Erogazione avranno cadenza semestrale, ovvero 30 giugno e 31 dicembre, a partire dalla prima data di pagamento. Le rate saranno comprensive del capitale e dell'interesse calcolato come meglio precisato al comma successivo. L'ammortamento, a scelta della Regione, sarà di tipo francese nel caso in cui la Regione optasse per un mutuo a tasso fisso, con rata costante comprensiva di capitale e interessi, con esclusione della prima rata, come indicato ai commi 2 e 3 del presente articolo, ovvero di tipo italiano nel caso in cui la Regione optasse per un mutuo a tasso variabile, con quota di capitale costante, come indicato ai commi 4 e 5 del presente articolo.

4.2 - In caso di scelta per un ammortamento di tipo francese a tasso fisso, per ciascuna Erogazione, le quote di interessi saranno determinate secondo il criterio di calcolo giorni 30/360 sulla base di un tasso fisso nominale annuo pari all'Interest Rate Swap di durata finanziaria equivalente sommato algebricamente allo spread di aggiudicazione pari al … (…) punti percentuali annui. Per Interest Rate Swap di durata finanziaria equivalente si intende il tasso calcolato in base alla curva dei tassi Interest Rate Swap (Euribor a 6 mesi vs tasso fisso) in euro, fissati a Francoforte alle ore 11 del secondo giorno lavorativo bancario (calendario TARGET) antecedente ciascuna data di Erogazione e riportati sulla pagina ICESWAP2 del circuito Reuters, 11:00AM FRANKFURT, relativo ad una operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche, in termini di rimborso del capitale, corresponsione degli interessi e durata residua. La costruzione delle curve avverrà con il metodo tecnico-finanziario denominato 'Bootstrapping'. Il tasso calcolato verrà arrotondato, per eccesso o per difetto, al terzo decimale prima di essere sommato allo spread di aggiudicazione pari al … (…) punti percentuali annui.

4.3 - In caso di scelta per un ammortamento di tipo francese a tasso fisso, per ciascuna Erogazione, le quote di capitale saranno crescenti in progressione geometrica di ragione pari a (1+i/2), dove i è il tasso di interesse fisso nominale annuo calcolato come al precedente comma.

4.4 - In caso di scelta per un ammortamento di tipo italiano a tasso variabile, per ciascuna Erogazione, le quote di interessi saranno determinate secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 sulla base di un tasso nominale annuo pari all'Euribor a sei mesi base 360, rilevato, per la prima rata, il secondo giorno lavorativo bancario (calendario TARGET) antecedente la data di Erogazione e riportato sulla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters, sommato algebricamente allo spread di aggiudicazione pari al ... (...) punti percentuali annui. Per le rate successive alla prima, la rilevazione del tasso Euribor a sei mesi base 360, da sommare algebricamente allo spread di aggiudicazione pari al ... (...) punti percentuali, sarà effettuata con riferimento al secondo giorno lavorativo bancario (calendario TARGET) antecedente la data di inizio del relativo semestre di ammortamento (1 gennaio e 1 luglio), corrispondente al giorno immediatamente successivo rispetto alla precedente scadenza di pagamento, senza alcun aggiustamento nel caso in cui la data di inizio ricada in un giorno non lavorativo (calendario TARGET).

4.5 - In caso di scelta per un ammortamento di tipo italiano a tasso variabile, per ciascuna Erogazione, le quote di capitale saranno costanti, calcolate dividendo l'importo dell'Erogazione per il numero di rate previsto al comma 1 del presente articolo.

4.6 – La scelta tra ammortamento di tipo francese a tasso fisso e ammortamento di tipo italiano a tasso variabile sarà effettuata dalla Regione per ciascuna Erogazione all'atto della richiesta scritta di cui al comma 2.1.

4.7 - Il tasso risultante dalla somma algebrica del parametro (l'Interest Rate Swap di durata finanziaria equivalente, o l'Euribor a 6 mesi) e dello spread, non potrà assumere valori negativi.

ARTICOLO 5 - INTERESSI DI MORA

5.1 - Su ogni somma dovuta in dipendenza del presente contratto e non pagata alle scadenze prestabilite,

dovranno essere corrisposti all'Istituto Finanziatore gli interessi di mora, che decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, dalla data di scadenza (esclusa) fino alla data dell'effettivo pagamento (inclusa).

5.2 - Per ciascuna Erogazione il tasso di mora sarà pari al tasso applicabile per ciascuna rata ai sensi dell'articolo 4, maggiorato di 2 (due) punti percentuali annui, comunque non superiore al tasso soglia rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 ("Disposizioni in materia di usura").

ARTICOLO 6 - ESTINZIONE ANTICIPATA

6.1 - Il debito residuo di ogni Erogazione potrà essere estinto, in tutto o in parte, senza ulteriori costi e penali, in corrispondenza della scadenza di una rata, con preavviso mediante posta elettronica certificata e/o lettera raccomandata a.r. che l'Istituto Finanziatore dovrà ricevere almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data della scadenza stessa.

6.2 - In caso di scelta per un ammortamento di tipo francese a tasso fisso, l'esercizio della facoltà di estinzione anticipata, oltre a quanto dovuto a qualunque titolo fino alla data dell'estinzione anticipata inclusa, comporterà a carico della Regione un eventuale indennizzo, da corrispondere all'Istituto Finanziatore, pari alla differenza (se positiva) tra gli importi delle rate residue del piano di ammortamento del mutuo, attualizzati alla data di estinzione anticipata utilizzando i fattori di sconto applicabili alle singole scadenze, e il debito residuo alla data di estinzione anticipata. In caso di estinzione anticipata parziale tale differenza sarà calcolata in proporzione alla quota di debito estinto. Ai fini dell'attualizzazione dei differenziali, la curva dei fattori di sconto verrà calcolata utilizzando i tassi Interest Rate Swap (Euribor a 6 mesi vs tasso fisso) in euro, fissati a Francoforte alle ore 11 del quindicesimo giorno lavorativo bancario (calendario TARGET) antecedente la data di estinzione anticipata e riportati sulla pagina ICESWAP2 del circuito Reuters, 11:00AM FRANKFURT. La costruzione della curva avverrà con il metodo tecnico-finanziario denominato 'Bootstrapping'.

6.3 - In caso di scelta per un ammortamento di tipo italiano a tasso variabile per l'esercizio della facoltà di estinzione anticipata, oltre a quanto dovuto a qualunque titolo fino alla data dell'estinzione anticipata inclusa, non sarà dovuto indennizzo alcuno.

ARTICOLO 7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

7.1 - Decorsi 60 (sessanta) giorni dalla relativa scadenza, il mancato versamento a favore dell'Istituto Finanziatore di qualsiasi somma ad esso dovuta in dipendenza del presente contratto, darà facoltà all'Istituto Finanziatore stesso di avvalersi della risoluzione di diritto del presente contratto e degli altri atti ad esso collegati.

7.2 - A tale risoluzione conseguirà a carico della Regione l'obbligo del pagamento del residuo debito all'Istituto Finanziatore con le spese e gli interessi maturati fino al giorno del pagamento medesimo.

7.3 - Decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data prevista per l'Erogazione ai sensi del comma 2.2 il mancato versamento della stessa darà facoltà alla Regione di avvalersi della risoluzione di diritto del presente contratto e di tutti gli altri atti ad esso collegati.

ARTICOLO 8 – SCADENZA IN GIORNO NON LAVORATIVO BANCARIO

8.1 - Le Parti convengono che, qualora una scadenza di un qualsiasi pagamento prevista ai sensi del presente Contratto, sia per capitale che a titolo dei relativi interessi o altro, cada in un giorno diverso da un giorno lavorativo, tale pagamento sarà automaticamente anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente, senza che ciò comporti alcun aggiustamento delle date per la determinazione dei giorni nel calcolo degli interessi.

ARTICOLO 9 – GARANZIE

9.1 - Il pagamento delle annualità di ammortamento delle somme erogate è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione dei relativi importi nel bilancio regionale, per tutta la durata del Mutuo.

9.2 - A tal fine la Regione conferisce mandato irrevocabile al proprio Tesoriere pro tempore a versare a favore dell'Istituto Finanziatore le somme a titolo di rate di ammortamento, autorizzandolo, a tal fine, ad

accantonare con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per il suddetto adempimento, con specifico vincolo irrevocabile in favore dell'Istituto Finanziatore medesimo.

9.3 - Il Tesoriere, come costituito, prende atto degli obblighi assunti dalla Regione con il presente contratto e li assume per quanto di propria competenza.

9.4 - La Regione si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti di Tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento delle somme mutuate clausole che impongano ai futuri Tesorieri le obbligazioni di cui al presente articolo.

ARTICOLO 10 – GARANZIA DEFINITIVA

10.1 - A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'Istituto Finanziatore ai sensi dell'articolo 117 del D.Lgs. n. 36/2023, ha presentato una garanzia definitiva mediante …. ……. rilasciata in data …. da … Tale garanzia prevede espressamente, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 117, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

10.2 - La garanzia definitiva è stata rilasciata per l'importo di Euro …. pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato pari ad Euro …. ai sensi del Parere ANAC AG 36/11 del 21/12/11.

ARTICOLO 11 - PAGAMENTI

11.1 - Tutti i pagamenti dovuti a termini dei precedenti articoli e dei successivi articoli dovranno essere effettuati dalla Regione a favore dell'Istituto Finanziatore mediante versamento sul conto dedicato di cui al successivo articolo 14.

11.2 - A tal fine l'Istituto Finanziatore medesimo provvederà a trasmettere almeno 45 (quarantacinque) giorni prima di ogni scadenza gli avvisi di pagamento alla Regione Veneto, Area Risorse Finanziarie,

Strumentali, ICT ed Enti Locali - U.O. Politiche finanziarie, indirizzo PEC area.risorsefinanziarie@pec.regione.veneto.it con la specifica, per capitale e interessi, della somma da corrispondere e con le modalità dell'accredito.

11.3 - Le rate di interessi e capitale e ogni altra somma comunque dovuta all'Istituto Finanziatore in dipendenza del presente contratto devono essere corrisposte al netto di ogni eventuale onere.

ARTICOLO 12 – COMUNICAZIONI EX ART. 48

12.1 – La Banca si impegna, nel suo ruolo di Istituto finanziatore a comunicare - secondo le modalità indicate nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2010, n. DT42276, entro trenta giorni dalla data odierna, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009, come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera n) 1) della legge n. 39 del 7 aprile 2011, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento, unitamente alle ulteriori informazioni riguardanti l'operazione stessa.

ARTICOLO 13 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

13.1 – L'Istituto Finanziatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

13.2 – Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis della Legge 136/2010, le Parti convengono che tutti i pagamenti in qualunque modo connessi al presente Contratto saranno accreditati (e quindi i flussi finanziari relativi al presente contratto rintracciabili) a mezzo bonifico bancario a favore di … sul conto dedicato acceso presso la stessa e alla stessa intestato, Codice IBAN ……., (di seguito il "Conto Dedicato ISP"), con l'indicazione del seguente codice identificativo di gara: CIG …., ovvero con il diverso strumento idoneo a consentire la tracciabilità attenuata nel rispetto delle indicazioni fornite al riguardo dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il cui mancato utilizzo determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 7 della citata Legge 136/2010, gli estremi delle persone delegate ad operare sul suddetto Conto Dedicato ISP saranno oggetto di separata comunicazione da parte dell'Istituto Finanziatore alla Regione.

ARTICOLO 14 – OBBLIGHI DI TRASPARENZA E DIRITTO ALLA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

14.1 - Ai sensi delle Disposizioni sulla Trasparenza Bancaria e con particolare riferimento al diritto del "cliente" di ottenere, prima della conclusione del contratto, copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula - al fine di una ponderata valutazione del suo contenuto - la Regione dichiara:

(i) di essersi avvalsa del diritto suddetto, avendo ricevuto una copia completa del Contratto, idonea per la stipula, e di averne preso debitamente visione; nonché

(ii) di aver ricevuto il "Documento di Sintesi", redatto ai sensi delle medesime Disposizioni sulla Trasparenza Bancaria ed allegato al presente Contratto sotto la lettera … (Documento di Sintesi).

Le Parti convengono che, in applicazione del disposto dell'art. 117 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, la copia del presente Contratto di spettanza della Regione sia consegnata a quest'ultima da me Ufficiale Rogante.

ARTICOLO 15 - ANTIMAFIA, PATTO DI INTEGRITÀ E ANTIRICICLAGGIO

15.1 - L'Istituto Finanziatore si impegna a rispettare tutte le disposizioni, comunque applicabili, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e alla normativa antimafia.

15.2 - La Regione, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., recederà dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, qualora nei confronti dell'Istituto Finanziatore sia intervenuto uno dei provvedimenti di cui al sopracitato art. 94, fatto salvo il pagamento del valore sei servizi già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite.

15.3 - Al presente affidamento si applicano, inoltre, tutte le clausole pattizie del Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 17 settembre 2019 dal Presidente della Giunta Regionale del Veneto con gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto, UPI e ANCI Veneto di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 951 del 2 luglio 2019 e sue successive modifiche e/o integrazioni o aggiornamenti, con riferimento, in particolare, alle clausole di cui all'allegato "B" della DGR n. 1822/2020, accessibile dal link https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita. Le clausole di tale protocollo di legalità attualmente in corso di rinnovo, valgono comunque quale "Patto di integrità" tra Amministrazione e Operatore Economico che, quest'ultimo dichiara espressamente di accettare, costituendo parte integrante e sostanziale del presente contratto.

15.4 - Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora, successivamente alla stipula, dovessero pervenire riscontri negativi alle verifiche sui requisiti generali e speciali di partecipazione e in particolare dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del dieci per cento del valore del contratto, salvo il maggio danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

15.5 - Si applicano inoltre, per quanto compatibili per il presente appalto, le clausole di cui al "Protocollo di intesa in materia di appalti" sottoscritto in data 10 dicembre 2020 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, ANPCI, UPI Veneto, CGIL, CISL e UIL, consultabili al link: https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocolli-d-intesa

15.6 - L'Istituto finanziatore garantisce il rispetto delle disposizioni normative volte a contrastare l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro di provenienza illecita e di finanziamento del terrorismo, adempiendo alle specifiche prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 231/2011 e s.m.i., dalle relative

disposizioni di attuazione emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia e dalle Autorità di vigilanza di settore, nonché da ogni ulteriore disposizione normativa prevista in materia.

ARTICOLO 16 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

16.1 - L'Istituto Finanziatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il "Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto", adottato con DGR n. 38/2014 e approvato con DGR n. 1939/2014, accessibile al link:

https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=55fe22ed-6731-4222-aedb-5f83b5c7db9b&groupId=10136

ARTICOLO 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE

17.1 – Al presente contratto si applicano le norme del Regolamento 2016/679/UE.

ARTICOLO 18 - NORMA DI RINVIO

18.1 - Al presente contratto si applicano tutte le norme obbligatorie di legge previste per i mutui a carico della Regione ancorché qui non citate.

ARTICOLO 19 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

19.1 - Le spese di stipulazione del presente contratto sono a carico della Regione mentre tutte le eventuali spese relative al rilascio di copie autentiche occorrenti, sono a carico dell'Istituto Finanziatore.

19.2 - Il contratto usufruisce del trattamento tributario stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 art. 15 e seguenti ed in particolare dell'esenzione di cui all'art. 19 comma secondo, lett. b) del D.P.R. medesimo.

ARTICOLO 20 – DOMICILIO E FORO COMPETENTE

20.1 - Le parti eleggono domicilio come segue:

l'Istituto Finanziatore presso la propria sede in .....

la Regione Veneto, in Venezia presso la propria sede di Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901;

la Banca Tesoriere presso .....

20.2 - Per qualsiasi azione o controversia relativa a questo contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia.

Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto in modalità elettronica, si sensi dell'art. 18, del D.Lgs. n. 36/2023 e che verrà a norma presso il sistema di conservazione della Regione Veneto, del quale ho dato lettura alle Parti comparse che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in prova di ciò, alla mia presenza, previo accertamento della loro identità e non essendo in contrasto con l'ordinamento giuridico, lo sottoscrivono con firma autografa che acquisisco digitalmente ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D.L.vo 82/2005.